

STATUTO ASSOCIAZIONE

“.....”

ART. 1 (COSTITUZIONE – SEDE)

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 del Codice Civile vigente, una associazione denominata “ ”, con sede legale in via d'ora innanzi indicata Associazione.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. La durata dell'associazione è illimitata.
3. L'associazione svolge attività politica autonoma, libera, democratica, associando tutti coloro che si riconoscono nei principi e negli ideali contenuti nel presente Statuto.

ART. 2 (FINALITA')

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e si prefigge di contribuire alla valorizzazione delle autonomie locali con l'esclusivo obiettivo di rivedere la ripartizione delle competenze tra Regione ed autonomie locali attuando il decentramento di funzioni, gestione e risorse anche mediante la creazione di un livello di governo intermedio tra i comuni e la regione, nel rispetto del titolo V della Costituzione Italiana ed alle successive modifiche;
2. L'associazione si propone di contribuire alla fondazione di un movimento politico meridionalista finalizzato a valorizzare il Sud Italia mediante piani straordinari di semplificazione amministrativa e fiscale accompagnati da consistenti investimenti per superare il divario infrastrutturale.
3. L'Associazione opera esclusivamente nell'ambito del territorio di riferimento e può svolgere le proprie attività di rappresentanza sull'intero territorio nazionale e negli Stati Europei ed extraeuropei.

ART. 3 (ATTUAZIONE DEGLI SCOPI STATUTARI)

1. Le finalità statutarie dell'Associazione possono essere attuate, tra l'altro, mediante:
 - L'organizzazione e/o la sponsorizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e sportive finalizzate alla promozione dei principi di cui all'art. 2;
 - L'organizzazione e/o la sponsorizzazione di manifestazioni politiche inerenti a problematiche della autonomie locali;
 - La raccolta di fondi a carattere ordinario e/o straordinario finalizzate al sostentamento dell'organizzazione e del programma annuale dell'attività;
 - La richiesta di contributi economici ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione di particolari eventi;
 - La collaborazione con e/o la creazione di organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;
 - La promozione dell'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità;
 - La valorizzazione della partecipazione dei cittadini, del principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, del ruolo del volontariato e del terzo settore;
 - La promozione di politiche e di servizi volti allo studio ed alla valorizzazione delle radici dell'autonomismo e della sua identità;
 - La promozione di politiche miranti all'attuazione di porti franchi;
 - La promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità

di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

- L'adesione a partiti e movimenti politici che si propongono di promuovere le autonomie locali
 - Lo studio dei processi e delle cause di esclusione, precarietà, abbandono, formulando proposte agli organi pubblici locali e regionali e sviluppando forme di prevenzione e di lotta alle economie illegali ed alle mafie.
 - La redazione di studi ed analisi socio-economici finalizzati:
 - a. all'individuazione delle opere infrastrutturali indispensabili per rilanciare l'economia isolana;
 - b. alla definizione di una strategia fiscale compensativa che consenta agli investitori, in un arco temporale predefinito, di ammortizzare i disagi derivanti dalle carenze dei servizi territoriali;
 - c. all'individuazione di piani aziendali da applicare all'apparato organizzativo della Regione Sicilia ed alle strutture burocratiche di tutte le altre forme di Autonomie Locali in attuazione dei principi di semplificazione e decentramento amministrativo;
 - L'adozione di ogni altra iniziativa politica ritenuta utile al fine della promozione delle Autonomie Locali.
2. Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione, fermo restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica, mobiliare ed immobiliare, ivi inclusa la costituzione e/o la compartecipazione a società in qualunque forma giuridica costituita.

ART. 4 (SOCI)

1. Il numero dei Soci è illimitato.
2. Possono essere iscritti all'Associazione ogni cittadino che abbia compiuto i quindici di età e che s'impegnano a condividere le finalità e gli obiettivi contenuti ed indicati dal presente statuto.
3. Chi intende associarsi dovrà farne richiesta scritta, al Consiglio direttivo che ne delibera l'ammissione, la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro trenta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro quindici giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione inviando una raccomandata a/r presso la sede legale dell'Associazione indirizzata all'attenzione del Consiglio Direttivo.
5. Con il rilascio della tessera annuale, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di iscritto.
6. In ogni caso è esclusa la temporaneità dell'iscrizione.
7. La qualità di iscritto dà diritto a partecipare alla vita associativa con particolare riguardo all'approvazione del bilancio consuntivo annuale ed all'elezione degli organi direttivi, essere eletto negli organi direttivi, se maggiorenne.
8. L'iscritto è tenuto al rispetto dello Statuto dell'Associazione ed a versare una quota di adesione annuale determinata nelle forme stabilite dal regolamento per il tesseramento, approvato ogni anno dal Consiglio direttivo.
9. Tale quota non potrà mai essere restituita e non è trasmissibile né rivalutabile.
10. Con la domanda di iscrizione o di rinnovo della tessera annuale gli associati devono riconfermare l'accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti statutari.
11. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione comporta la perdita della qualità di socio.
- 12.
13. La perdita della qualità di socio non comporta la decadenza da obblighi o contribuzioni economiche precedentemente assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di adesione.
14. L'elenco dei soci deve essere aggiornato annualmente e può essere anche informatico.

ART. 5 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa

annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del Socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo per iscritto. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, e notificata allo stesso in base alle seguenti disposizioni:

- a) non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
 - b) commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della Lista;
 - c) non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
 - d) abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del presidente e del Consiglio Direttivo;
 - e) sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivolto dal Consiglio Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale.
2. Contro le decisioni di esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere ad esso notificato. Il Consiglio Direttivo o la maggioranza dei suoi membri provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai sei mesi.

ART. 6

(CARICHE ASSOCIATIVE)

1. Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dai soci mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.
2. Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo, ed effettivamente sostenute, documentate e richieste.
3. Ai soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta per conto dell'Associazione, purché siano regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE)

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque pervengano ad essa per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.
2. In particolare il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote associative e dai contributi dei soci, nel rispetto delle quote previste e stabilite dal regolamento per il tesseramento;
 - b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
 - c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad esso fatte a qualsiasi titolo da soggetti ed Enti, pubblici e privati;
 - d) dai ricavi derivanti da eventuali attività produttive marginali, svolte, direttamente o mediante proprie società, per fini istituzionali;
 - e) dai rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e privati;
3. Il patrimonio dell'Associazione ed ogni altra risorsa economico - finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo di raggiungere gli obiettivi e le finalità statutarie dell'Associazione.
4. E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
5. I contributi, ordinari e straordinari, non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

ART. 8
(ESERCIZIO SOCIALE)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione deve predisporre, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, il rendiconto consuntivo annuale da presentare all'Assemblea dei Soci, che deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 9
(ORGANI)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10
(L'ASSEMBLEA DEI SOCI)

1. L'Assemblea dei soci e l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli iscritti l'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di due terzi dei Soci. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, potendo prevedere altresì la modalità di partecipazione telematica. Tra la prima e seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore.
3. L'Assemblea ordinaria delibera sulla nomina e revoca degli organi sociali approva il rendiconto consuntivo annuale, approva gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo, delibera sulle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e delibera in merito a tutte le questioni che il Presidente e/o il Consiglio Direttivo riterrà necessari sottoporre alla propria approvazione. L'assemblea ordinaria delibera il trasferimento della sede legale dell'Associazione in un comune diverso.
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo o quando il direttivo lo riterrà opportuno.
5. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo e per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.
6. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i soci secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali.
7. Ogni socio potrà essere rappresentato con delega scritta da un altro socio il quale non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.
8. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa che designerà, a sua volta, il Segretario verbalizzante.
10. Le funzioni di verbalizzante dell'Assemblea dei Soci vengono svolte da un Segretario nominato tra i presenti dal Presidente.
11. L'Assemblea delibera, inoltre, su tutte le materie e gli atti non riservati espressamente alla competenza degli altri organi statuari.
12. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Se prevista esplicitamente nella convocazione, è ammessa la partecipazione telematica a distanza.

13. Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.
14. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di due terzi dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

**ART.11
(IL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

1. Il Consiglio direttivo è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Al Consiglio direttivo spetta, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a. Redigere e presentare all'Assemblea dei soci il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo;
 - b. attuare le direttive organizzative, politiche, associative e promozionali;
 - c. Predisporre ed approvare i Regolamenti organizzativi;
 - d. Proporre all'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica intervenuti, la rimozione del Presidente;
 - e. Deliberare in merito all'adesione e/o all'affiliazione a Movimenti e partiti politici di cui condividono i principi;
 - f. Deliberare in merito alla stipula, al rinnovo o alla risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto;
 - g. Accettare le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti e i legati e tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell'Associazione;
 - h. Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i. Acquistare, alienare e permutare i beni immobili e mobili, pure registrati; compiere qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l'apertura di conti correnti, di crediti e l'accensione di mutui;
 - j. Valutare l'eventuale attività giudiziaria con autorizzazione al Presidente per stare in giudizio;
 - k. Nominare avvocati alle liti, periti, conferire procure per determinati atti o categorie di atti;
 - l. Compiere tutti gli atti di amministrazione e/o gestione che non rientrino nelle competenze degli altri organi dell'Associazione;
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che lo convoca almeno una volta l'anno o quando lo ritiene utile nell'interesse del Consiglio Direttivo; in caso di inottemperanza di costui, è convocato su iniziativa di almeno 1/3 dei suoi membri.
4. I membri del Direttivo rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.
5. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti intervenuti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.
6. Se durante il suo mandato un membro della Consiglio Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal Consiglio direttivo medesimo; tale Componente cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio direttivo.
7. Se decade o viene a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere convocata l'Assemblea dei Soci.

**ART. 12
(IL PRESIDENTE)**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Assemblea dei soci ed ha i seguenti compiti:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - b. rappresenta in giudizio l'Associazione;
 - c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;

- d. è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
 - e. cura i rapporti con gli Enti;
 - f. propone agli organi competenti eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e/o associati;
 - g. provvede all'eventuale assunzione del personale dipendente;
 - h. cura i rapporti con le Banche, accende conti correnti ed effettua qualsiasi altra operazione, nell'interesse dell'Associazione;
 - i. promuove e cura gli indirizzi politici, associativi, organizzativi ed amministrativi dell'Associazione, ed assume i poteri decisionali consequenziali;
 - j. nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo un eventuale Vice Presidente;
 - k. nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo un eventuale tesoriere a cui delegare tutti i poteri per gli adempimenti amministrativi e contabili;
 - l. conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di servizi, nei casi in cui lo ritenga opportuno;
 - m. sottoscrive i verbali delle riunioni degli Organi che presiede.
2. Il Presidente può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:
- a. ingiustificata inoperosità;
 - b. indegnità morale;
 - c. attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;
 - d. inosservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
 - e. impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto;
3. Il provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti in carica, e dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

ART.13 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. Nella prima riunione elegge il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di:
- a. stabilire d'intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, la forma dei bilanci;
 - b. redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla all'Assemblea dei soci;
 - c. controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione;
 - d. integrare il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.
3. I revisori dei conti possono essere soci, ma non possono ricoprire cariche direttive all'interno dell'Associazione.

ART. 14 (LIBRI SOCIALI)

1. I Libri Sociali, fermo restando, quanto richiesto dalle leggi, sono:
- a. Il Libro dell'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Libro dei soci tenuto su supporto informatico ed ogni anno stampato e firmato dal Presidente;
 - c. Il Libro del Consiglio direttivo;
 - d. Il Libro del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma

- 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. La quota di partecipazione non è trasmissibile e non è rivalutabile.
 3. E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.

ART. 22
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Associazioni.